

TAR di Milano, sentenza n. 1107 del 21 aprile 2010. Bonifica dei siti contaminati e responsabilità per l'inquinamento

Impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti, possa essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari.

(Nella specie, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni comproprietari di terreni, inquinati a causa dell'abusivo stoccaggio ad opera di terzi di sostanze ivi presenti e tali da richiedere interventi di bonifica).

N. 01107/2010 REG.SEN.

N. 04404/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4404 del 2000, proposto da:

Danelli Ambrogio, Danelli Daniele, Papetti Antonia, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Negri e Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Negri in Milano, largo Schuster, 1;

contro

Comune di Cerro al Lambro;

per l'annullamento

del provvedimento n. 6987 del 10.7.2000 emesso dal Responsabile del servizio gestione del territorio del Comune di Cerro al Lambro, avente ad oggetto bonifica aree site in località Gazzera.

e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/02/2010 il dott. Hadrian Simonetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Gli originari ricorrenti Ambrogio Danelli, Daniele Danelli, Antonia Papetti e Giuseppina Vitali, premesso di essere comproprietari dei terreni siti ai mappali 57 e 59 fg 10 del Comune di Cerro al Lambro oggetto di inquinamento ambientale dovuto all'abusivo stoccaggio ad opera di terzi di sostanze ivi presenti e tali da richiedere interventi di bonifica, e di essere stati già destinatari dell'ordinanza n. 9/1997 annullata da questo TAR con sentenza n. 761/2000, proposero gravame anche nei confronti dell'atto indicato in epigrafe assumendone la lesività e l'illegittimità.

Con l'atto adottato il 10.7.2000 il Comune, ribadita la necessità di procedere all'immediata bonifica anche dell'area di proprietà dei ricorrenti e preso atto della citata sentenza TAR n. 761/2000 avverso la quale dichiarava di volere presentare appello, preannunciava che, qualora il giudizio fosse stato favorevole all'amministrazione, avrebbe addebitato (anche) ai ricorrenti i costi e le spese necessari per la bonifica, tenuto conto che era stato già approvato un progetto di massima e che a breve sarebbe stata indetta una gara per l'appalto dei relativi lavori. Infine si invitavano i signori Danelli a presentare memorie scritte e documenti e si indicava il nome del responsabile del procedimento.

A fondamento dell'illegittimità di tale atto, i ricorrenti dedussero, con un unico motivo di censura, che l'amministrazione era incorsa in un completo travisamento dei fatti, muovendo dal presupposto che la bonifica dei luoghi non si fosse sino a quel momento realizzata per l'indisponibilità dei proprietari, trattandosi invece di una circostanza non corrispondente a verità.

Deceduta in corsa di causa la parte Giuseppina Vitali, disposta interruzione, il giudizio è stato riassunto dagli eredi Ambrogio e Daniele Danelli, oltre che da Antonia Papetti, assistiti da nuovi difensori.

Non costituitosi il Comune di Cerro al Lambro, depositata dai nuovi difensori dei ricorrenti memoria illustrativa, all'udienza pubblica del 23.2.2010 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni.

Ad onta dell'affermazione di parte ricorrente circa la lesività della delibera 10.7.2000, tale atto costituisce invero, anche dal punto di vista formale, una semplice comunicazione di avvio del procedimento, provvista dei requisiti prescritti dall'art. 8 l. 241/1990 e quindi recante l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto e del responsabile del procedimento. Si tratta, come noto, di un atto di natura endoprocedimentale come tale non impugnabile in quanto non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo e perciò lesivo (v. Tar Lazio, Latina, n. 24/2009; Tar Piemonte, I, n. 2053/2008; Tar Lombardia, Milano, II, n. 754/2005).

La comunicazione in questione si inserisce peraltro in una vicenda più ampia, che ha avuto ad oggetto sempre la bonifica dell'area di proprietà dei ricorrenti, contrassegnata, in epoca antecedente, dall'adozione di una prima ordinanza n. 8/1997 (sulla quale si è da ultimo pronunciato il Consiglio di Stato con la decisione n. 1826/2009 che, annullando la sentenza di questo TAR n. 761/2000 ne ha, quindi, affermato la legittimità) e, in epoca successiva alla comunicazione 10.7.2000, dall'adozione di una nuova ordinanza n. 9/2003 recante l'ordine di messa in sicurezza e di bonifica del sito (sulla quale si è ancora una volta pronunciato questo TAR con sentenza n. 5443/2004, appellata dinanzi al Consiglio di Stato). Dove la sequenza cronologica degli avvenimenti pare confermare come, anche sul piano sostanziale, la comunicazione 10.7.2000 qui in oggetto sia stata un atto interlocutorio tra l'adozione delle due ordinanze sopra ricordate, le sole provviste di immediata e concreta lesività.

La declaratoria di inammissibilità del gravame, che si estende anche alla domanda risarcitoria proposta peraltro in termini generici e con formula di stile, preclude l'esame nel merito, non senza avere richiamato il precedente più prossimo di questa sezione - sentenza n. 287/2010 - con il quale si è ribadito come, sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, sia ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti, possa essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari.

Nulla deve statuirsi sulle spese, non essendosi costituita l'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore

Marco Poppi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO